

# *Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport*

## IL COLLEGIO ARBITRALE

composto da:

On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani	Presidente del Collegio Arbitrale
Avv. Guido Cecinelli	Arbitro
Prof. Marcello Foschini	Arbitro
Prof. Avv. Luigi Fumagalli	Arbitro
Prof. Avv. Giulio Napolitano	Arbitro

nominato ai sensi dell'art. 9.1 del Regolamento particolare di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'applicazione del Manuale per l'ottenimento della Licenza UEFA da parte dei Club – Versione italiana e delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico ("Regolamento particolare"), approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 22 marzo 2005 con propria deliberazione n. 111;

riunito in conferenza personale in data 26 luglio 2005, presso la sede dell'arbitrato, in Roma, ha deliberato all'unanimità il seguente

### LODO

nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0843 del 18 luglio 2005) promosso da:

**Salernitana Sport SpA** con sede in Salerno, alla Via R. Wenner n. 50 in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Sig. Aniello Aliberti, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giuseppe Matteo Masoni, Antonio Brancaccio e Guglielmo Scarlato e domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio Brancaccio in Largo Dogana Regia, 15, 84100 Salerno (tel. 089233972 – 089241261 / fax 089221270 – 089771920 / email [brancaccioavvocatoantonio@virgilio.it](mailto:brancaccioavvocatoantonio@virgilio.it))

- attrice -

contro

**Federazione Italiana Giuoco Calcio**, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, giusta delega, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 – fax 0685823200 – email [ghplex@ghplex.it](mailto:ghplex@ghplex.it))

- convenuta -

e contro

# *Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport*

**US Catanzaro SpA** in persona del suo Legale Rappresentante p.t., Dr. Claudio Parente, rappresentata e difesa dall'Avv. Gerardo Carvelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio alla Via Settembrini, 8 – Catanzaro.

- intervenuta, ex art. 5, Regolamento particolare -

\*\*\*

vista l'istanza arbitrale e le relative domande;  
viste le memorie del convenuto e dell'intervenuto e le relative conclusioni;  
visto l'art. 14, co. 1, del Regolamento particolare, secondo cui «il Collegio pronuncia il lodo con procedura d'urgenza, comunicando alle parti il dispositivo della pronuncia, accompagnato da una motivazione in forma sintetica»;  
visto l'art. 3 del Regolamento particolare, secondo cui «il Collegio arbitrale decide applicando le norme di diritto, nonché le norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale»;  
ritenuto:

- che la normativa federale, in particolare quella di cui al C.U. 162/A del 31.01.2005 e al C.U. 189/A del 15.03.2005, non è stata tempestivamente impugnata e deve pertanto ritenersi pienamente valida ed efficace;
- che, anche ad ammettere la natura amministrativa dell'attività federale di accertamento dei requisiti per l'iscrizione ai campionati, risultano pienamente osservate le garanzie previste dalla legge n. 241/1990, essendovi un procedimento contenzioso di secondo grado innanzi alla Coavisoc, ispirato al principio partecipativo, e ritenendosi assolto l'obbligo di motivazione, anche per relationem alla motivazione e all'istruttoria svolta dall'organo tecnico di primo grado;
- che, dalla documentazione in atti, la società istante non risulta in regola con i requisiti previsti dalla normativa federale;
- che, in particolare, la società non ha provveduto al pagamento dei debiti nei confronti dell'erario, per i quali si è provato unicamente l'intento dell'Agenzia delle entrate di addivenire al perfezionamento di una transazione, peraltro successivamente non realizzata; né è stata provata la pendenza in sede giurisdizionale di una lite non temeraria ovvero strumentale nei confronti delle diverse voci di debito relative al comparto sportivo;
- che l'assenza di anche uno solo dei requisiti previsti dalla normativa federale determina il legittimo diniego dell'iscrizione al campionato;
- che gli onorari e le spese di arbitrato devono seguire la soccombenza, mentre sussistono giusti motivi per compensare tra le parti gli onorari e le spese di difesa

**P.Q.M.**

Il Collegio Arbitrale

# *Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport*

all'unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, di rito e di merito:

- rigetta la domanda della società istante **Salernitana Sport SpA**
- pone a carico della società **Salernitana Sport SpA** gli onorari e le spese di arbitrato, come liquidati in separata ordinanza, compensando tra le parti gli onorari e le spese di difesa.
- dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

Così deciso in Roma, presso la sede dell'arbitrato, in conferenza personale degli arbitri il 26 luglio 2005.

Ai sensi dell'art. 14, del Regolamento particolare, su accordo delle parti sottoscritto nel verbale di udienza, il testo integrale del lodo, avente ad oggetto tutti i punti della controversia, singolarmente motivati, è comunicato alle parti entro sessanta giorni dalla comunicazione del dispositivo.

Roma, 26 luglio 2005

F.to On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani

F.to Avv. Guido Cecinelli

F.to Prof. Marcello Foschini

F.to Prof. Avv. Luigi Fumagalli

F.to Prof. Avv. Giulio Napolitano